



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Al sig. Presidente della Commissione centrale esame da avvocato 2024

Al Dipartimento dell'innovazione tecnologica
Direzione generale per i servizi applicativi

e, per conoscenza,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di
giustizia

OGGETTO: Esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato -modifiche criteri valutazione prove orali introdotte dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (conversione Decreto Milleproroghe) - nota informativa

La legge 21 febbraio 2025, n.15 di conversione del D.L. 27.12.2024 n.202 (decreto milleproroghe), è intervenuta nel modificare il punteggio per la valutazione della prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, per cui si richiama l'attenzione delle Commissioni che a breve inizieranno i lavori relativi alla prova orale dell'esame in corso, indetto con DM 24.7.2024.

In particolare, l'art. 10, comma 8 *bis* introdotto in sede di conversione che recita:

all'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";
b) al comma 7, le parole: **"un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti sono soppresse"**.

Pertanto, mentre con il precedente assetto normativo al fine del superamento dell'esame era necessario conseguire il duplice esito di un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle cinque materie in cui si articola la prova e di un punteggio complessivo di 105 punti, a seguito della modifica apportata dalla citata legge, per il superamento della prova orale non sarà più

necessario il raggiungimento di un punteggio complessivo di 105 punti, ma sarà sufficiente il conseguimento del punteggio minimo di 18 punti in ciascuna delle materie.

Nel ritenere che la sopravvenuta norma di legge incida automaticamente su quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del bando istitutivo della prova d'esame (DM 24.7.2024), le SS.LL. sono pregate di informare della modifica normativa le commissioni di esame istituite presso i rispettivi distretti.

Si richiede, pertanto, all'ufficio competente della Direzione Generale per i servizi applicativi di predisporre le dovute modifiche sulla piattaforma informatica presso ciascuna Corte d'appello ai fini del corretto inserimento dei dati nei verbali d'esame.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 13 marzo 2025

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo



GIOVANNI
MIMMO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
13.03.2025
10:22:56
GMT+01:00